

Indebita introduzione giurisprudenziale di valori di esposizione all'amianto per fruire dei benefici contributivi

1. L'arbitrarietà e l'erroneità del nuovo orientamento della Cassazione (affermato, prima, nella decisione n. 4913/2001 e, poi, nella successiva conforme n. 8859/2001 (1), tramite cui i giudici hanno suppostamente presupposto ricorrente - nelle intenzioni del legislatore estensore dell'art. 13, 8 comma, della L. n. 257/1992, attinente al beneficio di una supervalutazione contributiva del periodo ultradecennale di esposizione ad amianto - oltre all'unico requisito costituito dall'arco "ultradecennale di esposizione" (espressamente individuato dal predetto art. 13, 8° comma), quello della c.d. "esposizione quantitativamente qualificata" per effetto del superamento dei limiti di "soglia d'allarme" previsti, per soli fini prevenzionali, dagli artt. 24 e 31 dell'antecedente d.lgs. n. 277/1991, si può comprendere in tutta la sua pienezza solo rileggendo, con spirito scevro da impostazioni precostituite tese al reperimento di accorgimenti finalizzati esclusivamente a circoscrivere quantitativamente il novero dei possibili beneficiari, la decisione della Corte costituzionale n. 5 del 2000 (2).

Nonostante la Cassazione ritenga il richiamo al requisito dei "limiti di soglia", ex artt. 24 e 31 d. lgs. n. 277/1991, presupposto e sommessamente indicato dalla stessa Corte costituzionale, una corretta lettura della decisione n. 5/2000 porta ad opposte conclusioni.

Innanzitutto la Corte costituzionale designa correttamente ed esaustivamente la finalità dell'art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992 - tanto da non poter essere più messa in discussione e quindi caducando implicitamente il vecchio orientamento della Cassazione espresso nelle decisioni n. 6605/1998 (3), n. 6620/1998 (4), n. 7407/1998 (5) e n. 10722/1998 (6) facente perno sul diverso scopo di tutela del bene/occupazione - finalità individuata nella volontà legislativa di risarcire un danno potenziale (o effettivo) arrecabile al bene della salute. A tal fine espressamente afferma: "*Lo scopo della disposizione censurata (art. 13, 8 comma, L. n. 257/92, n.d.r.) secondo quanto si evince dalla accennata ricostruzione della relativa vicenda normativa, va rinvenuto nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene. Il criterio dell'esposizione decennale costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, specie se si considera il suo collegamento, contemplato nello stesso articolo 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, gestito dall'Inail. Nell'ambito di tale correlazione, il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l'elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (articoli 1 e 3 del d.p.r. n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio, e, più precisamente, di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare per la sua presenza nell'ambiente di lavoro; evenienza questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo, che segna la soglia limite del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche). La disposizione denunciata poggia, quindi, su un sicuro fondamento, rappresentato sia dal dato di riferimento temporale sia dalla nozione di rischio che, com'è noto, caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali".*

Nel sopra riferito passo viene poi indicata esplicitamente la natura e la finalità - tramite la locuzione "*sia pure a fini di prevenzione*" - del richiamo del decreto legislativo n. 277/1991, fissativo di "soglie d'allarme", non già di valori scriminanti "l'innocuo dal nocivo", al disotto dei quali si versa nel campo dell'innocuo e del sopportabile senza rischio, giacchè tali valori una volta superati fanno scattare un complesso di doveri datoriali volti alla sospensione dell'attività lavorativa ed all'azzeramento, tramite bonifica, della situazione di rischio morbigeno e solo nel

caso in cui i locali bonificati rivelino una concentrazione d'amianto (in misura almeno 100 volte inferiore alle "soglie d'allarme" di cui all'art. 24 d.lgs. n. 277/91) non superiore a 2 fibre/litro (sancita dal D.M. 6 settembre 1994 ed omologhi conformi che ad esso fanno espresso richiamo), la restituibilità alla funzione originaria può essere disposta senza apprezzabile rischio morbigeno. Ne consegue che se un valore limite si vuole proprio individuare, quello fissato dal d.m. 6 settembre 1994 (7) è l'unico esclusivamente compatibile, secondo la volontà del legislatore, con la salvaguardia del bene-salute, non già le "soglie d'allarme" (di cui agli artt. 24 e 31 d.lgs. n. 277/91) fissate legislativamente a soli fini prevenzionali e dalla stessa Corte costituzionale individuate per tale esclusiva e specifica finalità.

In effetti non si rinviene nel pensiero della Corte costituzionale – e tanto meno, ed è questo quello che più conta, nella lettera dell'art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992 - nessun esplicito intento di elevare i limiti di "soglia d'allarme" (di cui agli artt. 24 e 31 d.lgs. n. 277/91) a requisito addizionale e congiunto con quello dell'esposizione ultradecennale che è l'unico legislativamente contemplato dalla precitata normativa sull'amianto ed espressamente tipizzato quale condizione per la fruizione del beneficio della supervalutazione contributiva. Ed è del tutto logico e naturale che la Corte costituzionale non sia incorsa in tale errore, né involontariamente né intenzionalmente, giacché non poteva ignorare – come invece fa la Corte di cassazione (ed in questo risiedono i vizi del nuovo orientamento su cui si appuntano le nostre critiche) - che se per determinate patologie (quali l'asbestosi) il limite di soglia può essere, allo stato delle maturate cognizioni medico/scientifiche, necessario e predeterminabile, tutta la dottrina medica ha concordemente evidenziato l'assoluta refrattarietà della patologia cancerogena indotta dall'esposizione ad amianto (in particolare il mesotelioma pleurico) a qualsiasi, sia pur minimo, limite di inalazione, sufficiente risultando al limite una sola fibra inalata a scatenare, a distanza e dopo latenza più o meno lunga, la degenerazione tumorale ad esito normalmente mortale.

Una volta affermato, come correttamente fa la Corte costituzionale nella decisione n. 5/2000, che la finalità del legislatore estensore dell'art. 13, 8 comma, della L. n. 257/1992, risiedeva nell'approntare misure di ristoro e di indennizzo nei confronti degli irrimediabili pregiudizi alla salute suscettibili di risolversi in un accorciamento della vita dei lavoratori, l'operazione di introduzione del requisito del superamento di certi "valori di soglia" (contrabbandando come tali quelli delle "soglie d'allarme" prevenzionali) – effettuato dalla Cassazione pressata dall'esigenza "metagiuridica" di circoscrivere la platea suppostamente indeterminata dei beneficiari e tamponare la falla del rischio di sfioramento della copertura finanziaria – è del tutto inconciliabile con la dichiarata e condivisa finalità legislativa, per le ragioni che delinearemo di seguito.

2. La soluzione individuata dal nuovo orientamento della Cassazione non ha soddisfatto neppure un attento annotatore (8) della rivista giuslavoristica della Confindustria (il "Massimario di giurisprudenza del lavoro"), il quale condividendo quanto innanzi da noi sottolineato, riscontra ed evidenzia la (supposta) contraddittorietà dell'orientamento della Cassazione con la tutela del bene/salute e si duole che la Suprema corte si sia discostata da quelli che l'autore ritiene i più affidabili (quanto a nostro avviso più restrittivi) precedenti giurisprudenziali (menzionati nelle note da 3 a 6) che identificavano il beneficio della supervalutazione contributiva in una misura legislativa di tutela compensativa per i lavoratori (dipendenti da aziende costrette *ex lege* a dismettere l'utilizzo dell'amianto come materia prima) che si fossero trovati privi dell'occupazione e non avessero potuto ricorrere agli altri strumenti approntati dall'art. 13 (cioè cigs, prepensionamenti, ecc.). Questo autore – di cui si condividono le sole considerazioni portanti ed obiettive, non già l'uso strumentale teso a sostenere la fondatezza della tesi (non supportata dal testo di legge ed ora sconfessata dalla

stessa Corte costituzionale) secondo cui i benefici di supervalutazione contributiva erano finalizzati a compensare la perdita del bene/occupazione e non già a risarcire i pregiudizi potenziali al bene/salute - così illustra quanto già ampiamente noto alla dottrina medica e cioè che: *“ Il mesotelioma – tra le più terribili patologie connesse con l'aerodispersione di fibre di amianto – presenta...le caratteristiche di dose-indipendenza (cioè si attiva anche per esposizione ad infinitesime quantità di amianto, al limite anche ad una sola fibra) e di autosufficienza del meccanismo patogenetico (cioè di irrilevanza delle esposizioni successive a quella che ha ingenerato l'avvio del processo degenerativo), con l'ulteriore peculiarità che il più alto livello di mortalità si riferisce ai primi due o tre anni di esposizione, con crescita modesta, al più, fino a 10 anni, e quindi con l'eliminazione del rischio dopo tale periodo”* (9)

Nell'ottica di resuscitare la diversa tesi – caducata dalla Corte costituzionale - di finalizzazione della L. n. 257/1992 alla tutela del bene/occupazione, sempre il sopracitato autore si impegna nell'evidenziazione delle contraddizioni del nuovo (insoddisfacente) orientamento della Cassazione (inaugurato con la decisione n. 4913/2001 e confermato nella successiva n. 8859/2001) con la tutela indennitaria o risarcitoria del bene/salute, affermando: *“Tale irrazionalità (del nuovo orientamento della Suprema corte, n.d.r.) emerge sia quanto al rischio correlato alla possibile comparsa dell'asbestosi (e dei tumori polmonari che ne costituiscono una degenerazione), poiché per l'insorgenza di tale patologia nell'arco di 10 anni la scienza medica richiede un'esposizione non inferiore a 2,5 fibre/cm³ sulla media ponderata delle 8 ore giornaliere, dunque una concentrazione 25 volte superiore alla soglia individuata nell'art. 24 del d. lgs. n. 277/1991 (come dire, cioè, che la durata decennale, a tali livelli di concentrazione è assolutamente irrilevante, dal momento che non vi è nessuna possibilità che possa insorgere asbestosi), sia quanto alla possibile insorgenza del mesotelioma, dove al contrario non esiste una soglia di sicurezza ed il rischio è massimo nel primo triennio di esposizione, per poi diminuire al decimo anno e cessare dopo tale termine”...“E' di tutta evidenza, dunque, che muovendo dai presupposti accolti dai giudici di legittimità...e percorrendo un iter interpretativo coerente si approda a conclusioni inique e irrazionali, proprio con riferimento allo stesso bene/salute che si assume destinatario di tutela nelle intenzioni del legislatore del 1992”...cosicché... “in una logica di tutela della salute, il limite decennale sarebbe talmente irrazionale da dubitare della compatibilità della norma con il precetto di cui all'art. 3 Cost”, giacché per contrarre il mesotelioma sarebbe anche sufficiente sia un lasso di tempo infradecennale sia un limite di soglia ampiamente inferiore a quello individuato (a fini prevenzionali, quale “soglia d'allarme” e d'intervento) dall'art. 24 d.lgs. n. 277/1991. Invero quello che si acquisisce come dato scientifico inconfutabile (e che per noi rileva) è che di tumore (mesotelioma e simili) si muore nell'ambiente di lavoro ove è presente l'amianto, indipendentemente dalla inalazione di fibre oltre un determinato limite di soglia (ed il dato scientifico inconfutabile non può essere impunemente sottovalutato!).*

Tornando alla doglianza o addebito di conflitto con l'art. 3 Cost. a causa della scelta legislativa dell'unico criterio tipizzato selettivamente – rappresentato dalla sola “esposizione ultradecennale” alla sostanza amianto – va rilevato, peraltro, come essa sia stata già respinta dalla Corte costituzionale nella suindicata decisione n. 5 del 2000, attraverso la convincente premessa argomentativa, prima di entrare nel merito, secondo cui *“non essendo consentito al controllo di costituzionalità di travalicare in apprezzamenti che sconfinino nel merito delle opzioni legislative, non può ovviamente venire in considerazione, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone di eguaglianza, qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili e per talune conseguenze, lasciar trasparire”*.

Da quanto sopra discende l'irrilevanza - ai fini di caducare la scelta legislativa del requisito della “esposizione ultradecennale” in se e per se, senza alcuna addizionale integrazione di

“limiti di soglia” effettuata, invece, arbitrariamente dalla Cassazione – delle eventuali contraddittorietà o disarmonie conseguenti alla scelta discrezionale, nella misura in cui questa non travalichi o trasmodi nella totale irragionevolezza. Orbene, la scelta od opzione legislativa di condizionare al solo requisito della “esposizione temporale ultradecennale” ad una sostanza ad innegabile rischio morbigeno, la spettanza del beneficio della supervalutazione contributiva del periodo di esposizione medesima, rappresenta di per se un valido e ragionevole criterio selettivo a fini indennitario/risarcitori della platea dei beneficiari e le disarmonie di trattamento che tale scelta può occasionare costituiscono l'immanente, ineliminabile, conseguenza del carattere di generalità o compromissorietà del requisito selettivo (la durata ultradecennale), assunto dal legislatore quale parametro rivelatore del rischio morbigeno all'interno dell'ampio ed indefinito panorama delle patologie che l'amianto può ingenerare, a prescindere dal fatto della sufficienza per talune forme tumorali di un lasso di tempo di latenza anche inferiore al decennio (ciò evidenziando semmai e soltanto come l'opzione legislativa si sottragga ad addebiti di “favor” verso i prestatori di lavoro). E giustappunto la Corte costituzionale si premura di affermare – a scanso di equivoci e precludendo di entrare nel merito della tipicità di singole patologie – che “ *il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l'elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (art. 1 e 3 dpr n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio, e, più precisamente di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare per la presenza nell'ambiente di lavoro*”, senza richiamo alcuno al superamento di “valori di soglia”, oggetto di introduzione o di presupposizione tanto creativa quanto indebita da parte della Corte di cassazione.

3. Ne consegue che le conclusioni più convincenti, fondate e da noi pienamente condivise per affrontare la specifica tematica più che con modernità di vedute con il giusto senso del rispetto della salvaguardia del bene primario della salute – in armonia con la rilevanza costituzionale dello stesso che non sopporta condizionamenti di tipo economicistico - risultano essere quelle che si leggono nell'approfondita ed esaustiva sentenza del Tribunale di Ravenna del 13 aprile 2001 (cit. in nota 7) ove la questione è esaminata “*funditus*” con dovizia di argomentazioni (sorprendentemente trascurate dalla Cassazione), il cui rigoroso estensore si è espresso nel senso che: “*In base alla L. n. 257/1992, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale resa con la sentenza 12 gennaio 2000, n. 5, i benefici per l'esposizione all'amianto non sono limitati a chi era soggetto al premio per l'asbestosi, né solamente a chi ha perso il posto nel settore amianto, ma sono dovuti a tutti i lavoratori esposti per oltre dieci anni all'amianto - in funzione compensativa/risarcitoria - senza che sia necessario raggiungere una soglia di esposizione, nella logica che è giusto accorciare i requisiti contributivi necessari per la pensione a favore di chi ha avuto accorciata presumibilmente la vita per l'esposizione all'amianto e che è soggetto dopo un periodo lunghissimo al sopraggiungere improvviso e imprevedibile di malattie gravissime o della morte.*

Le soglie di esposizione all'amianto indicate dal D.Lgs. n. 277/1991 sono irrilevanti ai fini dei benefici previsti dalla L. n. 257/1992 che sono previsti per la semplice esposizione, in via diretta o indiretta, all'amianto, mentre le soglie di esposizione ex D.Lgs. n. 277/1991 non costituiscono «valori limite», perché non hanno la funzione di demarcare in modo rigido l'innocuo dal nocivo, ma hanno solo la funzione di indicare soglie d'allarme, al di sopra del quale deve attivarsi un complesso e adeguato sistema di informazione e controllo; le soglie di esposizione previste dal D.Lgs. n. 277/1991 costituiscono un limite massimo, al di sotto del quale rimane comunque la nocività dell'amianto.

I benefici per l'amianto disposti dalla L. n. 257/1992 sono riconosciuti solo in rapporto al rischio morbigeno ultradecennale, individuato nella legge nella semplice esposizione, senza indicare

limiti o standards; la L. n. 257/1992 non indica la necessità di tali limiti e la Corte costituzionale, con la sentenza 12 gennaio 2000, n. 5, ha confermato la legittimità della scelta, mentre i limiti vari e non uniformi previsti in rapporto a specifici fini prevenzionistici non possono valere, per necessità logica e per espressa disposizione di legge, ai diversi fini dei benefici previdenziali; in ogni caso l'unico limite utilizzabile non potrebbe essere che quello previsto dal D.M. 6 settembre 1995 (rectius, 1994, n.d.r.), per cui è prevista la restituibilità dei locali bonificati solo in caso di concentrazione dell'amianto non superiore a 2 fibre/litro (a fronte delle 100 o 200 previste quali "soglia d'allarme" dagli art. 24 e 31 d.lgs. n. 277/91)".

Roma, 24 ottobre 2001

Mario Meucci

NOTE

- (1) (1) Rispettivamente pubblicate in *Lav. prev. Oggi*, 2001, 604 e 1361.
- (2) (2) In *Riv. crit. dir. lav.* 2000, 318 con nota di Giometti.
- (3) (3) In *Lav. prev. Oggi* 1998, 2037.
- (4) (4) In *Dir. lav.* 1999, II, 55.
- (5) (5) In *Mass. giur. lav.* 1998, 896.
- (6) (6) In *Foro it. Rep.* 1998, voce *Previdenza sociale*, n. 529.
- (7) (7) Trattasi del D.M. sanità del 6/9/1994 (in S.o. G.U. n. 288 del 10/12/1994 – ripubblicazione – titolato “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”) ove al punto 6b (attinente ai “Criteri per la certificazione di restituibilità” dei locali oggetti di bonifica da amianto, la riconsegna è condizionata a certificazione delle competenti strutture sanitarie attestante che “è presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aerodisperse non superiore alle 2 fibre/litro”. Nello stesso senso, espressamente Trib. Ravenna 13 aprile 2000 (ove peraltro per errore materiale il d.m. in questione viene designato con l’anno 1995 in luogo del 1994), in *Lav. prev. Oggi*, 2001, 617 ed in *Lav. giur.* 2000, 651 con commento di Miscione; conf. Trib. Bari (sez.lav.) n. 9848/2000, riportata nel sito: <http://www.pensionilex.kataweb.it/Article/0,2562,15070|219,00.html> .
- (8) (8) Tofacchi, *Benefici contributivi per amianto: la Corte di cassazione legge la Consulta e ripensa la ratio della norma*, in *Mass. giur. lav.* 2001, 730 e ss.
- (9) (9) Sull’argomento specifico e più in generale, si vedano: Conti L., *A come amianto*, Edizioni Ediesse s.r.l. 1986; B.E.E.F. & A.E.A & i Verdi al parlamento europeo, *Il libro nero dell'amianto*, I Verdi al parlamento europeo, 1993; Bertagna A.; Ceccarelli G., *Monitoraggio ambientale inerente l'amianto*, Atti del Convegno Nazionale Mesoteliomi Maligni ed Esposizioni Professionali ed Extraprofessionali ad Amianto, Pisa 13-14/11/1990, Edigrafica snc, 1992; Bruno C.; De Santis M.; Bagnato R.; Comba P., *La mortalità per tumore maligno del peritoneo in Italia: ricerca di correlazioni con l'esposizione ad amianto*, *Epidemiologia e Prevenzione*, 45: 39-47, 1990; AA.VV., *Rischio amianto in ambienti di vita e di lavoro*, Regione Lazio-Ass.rato Sanità Igiene Ambientale, 1991; Guariniello R., *Demolizione e rimozione dell'amianto*, in *Diritto & Pratica del lavoro*, IPSOA, Milano 1996, n.33, pag. 2385 ss.; Guariniello R., *L'amianto nel D.Lgs. n. 277/1991*, in *Diritto & Pratica del lavoro*, IPSOA, Milano 1995, n.8, pag. 579 ss.; Guariniello R., *Valutazione e controllo dell'esposizione lavorativa ad amianto*, in *Diritto & Pratica del lavoro*, IPSOA, Milano 1996, n.9, pag. 572 ss.; Foà, Colosio, *Amianto: aspetti medici con storia degli impieghi industriali ed evoluzione dei livelli espositivi e degli aspetti normativi*, in L. Sagnuolo Vigorita (a cura di), *Rischio amianto*, Milano 1997, 33 e ss, particolarmente 39; nonché Chiappino, Nicoli, *Mesotelioma: aspetti medico-legali*, in *L'amianto: dall'ambiente di lavoro all'ambiente di vita. Nuovi indicatori per futuri effetti*, Fondazione Maugeri, Pavia 1997.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Cristina Mattei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa discussa all'udienza dell' 11.1.2011, promossa da:

F.S., rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall' avv. Labate F.

Ricorrente

CONTRO

INPS, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura per Notar F. Lupo da Roma, dall' avv. Sgarrella

Resistente

Oggetto: Rivalutazione del periodo contributivo ex lege n. 257/92 P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 12.10.2005, così provvede:

Dichiara il diritto del ricorrente alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto per il periodo lavorativo compreso tra il 29.9.1975 ed il 31.12.1992, ai sensi della legge n. 257/92, art. 13, comma 8 e, per l'effetto, condanna l' Inps ad adottare i provvedimenti conseguenti aggiornando la posizione contributiva del ricorrente ai sensi di legge.

Condanna l' Inps al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.200,00, di cui € 650,00 per onorario, con distrazione, oltre IVA, CAP, e rimborso forfettario come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.10.2005, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato, per oltre dieci anni, presso la Centrale Termoelettrica Edipower (precedentemente Enel), con sede in Brindisi, alla via Einstein, n. 5 - allegava di avere svolto le mansioni riportate nel curriculum lavorativo allegato in atti, all'interno dei reparti nello stesso indicati.

Sosteneva che l'attività lavorativa svolta presso la centrale termoelettrica aveva comportato l'esposizione qualificata ad amianto in misura superiore ai limiti previsti dalla legge, precisando che, con provvedimento del 19.9.2001, l'Inail aveva rilasciato attestato di esposizione ad amianto per il periodo compreso tra il 2.1.1976 ed il 31.12.1981, durante il quale aveva svolto mansioni di meccanico - tubista all'interno del reparto di manutenzione meccanica.

Concludeva chiedendo il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992 e la conseguente condanna dell'Inps a compiere l'aggiornamento della propria posizione contributiva, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione.

Con memoria, si costituiva in giudizio l'Inps che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e la decadenza dall'azione giudiziaria per mancato rispetto, da parte del ricorrente, del termine (15 giugno 2005) di cui agli artt. 1 e 3 del Decreto Ministeriale 27.10.2004 (di attuazione dell'art. 47 del D.L. n. 269/03, convertito con modifiche dalla legge 24.11.2003 n. 326). Nel merito, contestava gli assunti del ricorrente e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.

La causa veniva istruita in via documentale ed orale e, all' odierna udienza, previa discussione orale, veniva decisa sulle conclusioni delle parti in atti come da sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, in ordine alla legittimazione passiva nel presente giudizio, avendo riguardo alle conclusioni rassegnate in ricorso, con il quale parte ricorrente ha chiesto non il rilascio di attestazione della esposizione qualificata ad amianto per un periodo ultradecennale (nel qual caso, secondo orientamento pacifico e costante della Cassazione, il soggetto legittimato passivo sarebbe stato l'Inail), bensì il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992 e la conseguente condanna dell'Inps al ricalcolo del trattamento pensionistico previsto in favore dei lavoratori che abbiano subito una esposizione ultradecennale ad amianto nell'arco della attività lavorativa (in tal senso si vedano, *ex multis*, Cassazione civile, sezione lavoro, n. 8859 del 28.6.2001, Cassazione civile, sezione lavoro, n. 8937 del 19.6.2002, Cassazione civile, sezione lavoro, n. 8937/2002 e Cassazione civile, sezione lavoro, n. 12256/2003), deve ritenersi che la legittimazione passiva spetti esclusivamente all'Inps.

Da tanto consegue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'Inps.

Quanto poi all'eccezione di decadenza sollevata dall'Inps, la stessa risulta infondata.

Ed invero, in via preliminare, giova precisare che un mese dopo la conversione in legge del D.L. 30.9.2003 n. 269 (L. 24.11.2003 n. 326) è intervenuto l'art. 3, comma 132, L. 24.12.2003 n. 350, che ha ristabilito per i lavoratori che avevano già maturato - alla data del 2.10.2003 - il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali relativi all'amianto, le disposizioni previgenti alla medesima data del 2.10.2003.

Analoga disciplina si applica anche a coloro *"che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data"*.

Ciò posto, deve darsi atto che il ricorrente - alla data del 2.10.2003 - aveva già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali relativi all'amianto, avendo presentato domanda all' Inail per il rilascio di attestazione della esposizione qualificata ad amianto in data certamente anteriore al 19.9.2001, e cioè all'epoca cui risale il provvedimento di accoglimento dell' istanza da parte dell' ente previdenziale, limitatamente al periodo compreso tra il 2.1.1976 ed il 31.12.1981, durante il quale il ricorrente aveva svolto mansioni di meccanico - tubista all'interno del reparto di manutenzione meccanica (si veda documento allegato sub 3 del fascicolo del ricorrente).

Venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente deve precisarsi che la presente fattispecie trova la sua disciplina nell' art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, senza che possano trovare applicazione gli sviluppi della successiva legislazione di settore.

E' utile in tal senso precisare che l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), ha introdotto una disciplina fortemente innovativa del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, del d.lgs. 257/1992, quanto all'oggetto della prestazione previdenziale (il coefficiente di rivalutazione dei contributi diminuisce da 1,5 a 1,25; la rivalutazione incide sulla misura della pensione, ma non più sui requisiti per conseguirla); quanto al regime di incompatibilità con altre provvidenze analoghe; quanto ai requisiti per ottenere il beneficio (periodo non inferiore a 10 anni -non più ultradecennale- di esposizione all'amianto in concentrazione media annuale non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno); quanto al procedimento amministrativo (si contempla una domanda da presentare entro un termine di decadenza all'Inail, Istituto al quale è conferita la funzione di accertare e certificare la sussistenza e la durata dell'esposizione, come già era stato disposto dall'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Il legislatore è nuovamente intervenuto poco tempo dopo, disponendo, con l'art. 3, comma 132, legge 24 dicembre 2003, n. 350, che in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, legge 257/92 e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.

La Suprema Corte (cfr. in tal senso *ex plurimis* Casso n. 21862/04) ha interpretato il dato normativo risultante dalle disposizioni suddette ritenendo che per "maturazione" del diritto al beneficio deve intendersi la maturazione del diritto a pensione alla data del 2 ottobre 2003 e che, tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, purchè, per questi ultimi, il giudizio non sia stato definito con sentenza di rigetto.

Le ragioni dell'opzione interpretativa della Suprema Corte poggiano fondamentalmente sulle seguenti considerazioni: per un verso, la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione, cosicchè, per "maturazione del diritto" non può che intendersi il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, d.lgs. 257/1992 (per questa parte, perciò, la disposizione si limita a confermare quanto già disposto dall'art. 47, comma 6-bis d.lgs. 269/2003, lasciando peraltro immutate le altre ipotesi di salvezza ivi contemplate); per altro verso, nel regime precedente, non era prevista una domanda amministrativa per far accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto di esposizione all'amianto e deve perciò ritenersi che il legislatore abbia espresso l'intento, ricostruito secondo un'interpretazione orientata dal principio costituzionale di ragionevolezza, di escludere l'applicazione della nuova disciplina "anche" per coloro che comunque avessero già avviato una procedura amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto (non solo mediante domande rivolte all'Inail, ma anche, e soprattutto, all'Inps quale parte del rapporto previdenziale).

Alla stregua dello stesso criterio interpretativo, deve ritenersi che all'apertura di un procedimento amministrativo -proprio perchè non previsto come obbligatorio nel regime previgente- sia stata equiparata l'apertura di un procedimento giudiziale, con l'avvertenza che l'esito sfavorevole del giudizio avrebbe consentito soltanto di giovare della nuova disciplina nella parte in cui "estende" il beneficio (vedi comma 6-ter dell'art. 47 e tenuto conto altresì che la salvezza della precedente normativa è stata disposta esclusivamente in "favore" dei lavoratori), considerata l'impossibilità di

attribuire rilevanza conservativa all'accidente di una sentenza favorevole, poi travolta nei gradi successivi del giudizio e l'opportunità di applicare la normativa precedente ai procedimenti di accertamento dei requisiti già terminati o ancora in corso, non soltanto al fine di rispettare le situazioni soggettive di aspettativa, ma anche di conservare la validità degli accertamenti -spesso lunghi e complessi- già espletati sulla base delle norme precedentemente in vigore.

Ciò posto, alla luce delle disposizioni normative illustrate e dei principi sanciti dalla Cassazione, deve ritenersi che la nuova disciplina non risulti applicabile alla presente fattispecie, in quanto il ricorrente ha provato di avere presentato istanza amministrativa all' Inail per ottenere il rilascio di attestazione della esposizione ultradecennale ad amianto in data anteriore al 19.9.2001.

Procedendo a valutare la fondatezza nel merito del ricorso, in via preliminare ed in diritto, giova evidenziare che, in adesione ai principi di diritto ripetutamente enunciati dalla Suprema Corte fin dalla sentenza 3 aprile 2001, n. 4913 (e, successivamente, tra tante, 27 febbraio 2002, n. 2926, 15 maggio 2002, n. 7084, 11 luglio 2002, n. 10114, 12 luglio 2002, n. 10185, 23 gennaio 2003, n. 997; 29 ottobre 2003, n. 16256; 13 febbraio 2004, n. 2849), chi scrive ritiene che l' attribuità della maggiorazione contributiva (sia prima che dopo le innovazioni normative di cui si è detto) presuppone che l' interessato abbia subito, nel corso dell'attività lavorativa, un' esposizione all'amianto superiore in intensità ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. n. 277/91 e successive modifiche.

In particolare, l'attribuzione dell' eccezionale beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, presuppone l' adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, tale da costituire un pericolo concreto per la salute a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche.

L'accertamento della esistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nella quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati (attraverso il rinvio al D. Lgs. n. 277 del 1991) nell'art. 3 della legge n. 257 del 1992. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo non inferiore a dieci anni; con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro (cfr. *ex plurimis* Cassazione Civile Sent. n. 997 del 23-01-2003).

Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale (si veda Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 febbraio 2009, n. 4650), ha affermato che *"il disposto della L. n. 257 del 1992 art 13, comma 8, deve essere interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività) un'esposizione a polveri d'amianto superiore ai limiti previsti dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31."*, aggiungendo che *"in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi dell'art. 13, comma 8, l. 27*

marzo 1992 n. 257, applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno."

Tale linea interpretativa si collega all'esigenza di individuare una soglia di esposizione a rischio che valga a dare concretezza alla nozione di esposizione all'amianto presa in considerazione dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (nel testo di cui al D.L. n. 169 del 1993, art. 1, convertito nella L. n. 271 del 1993), nozione che non contiene, nella mera formulazione letterale della norma, quegli elementi di delimitazione del rischio quali invece sono rappresentati, nella previsione del comma 6, dal particolare tipo di lavorazione (svolgimento del lavoro nelle cave o nelle miniere di amianto) e, in quella del comma 7, dalla verifica di una malattia professionale correlata all'esposizione stessa. L'opzione ermeneutica della Corte si correla con l'orientamento della Corte costituzionale, la quale con le sentenze n. 5/2000 (avente specificamente ad oggetto la questione della sufficiente determinazione della norma) e n. 434 del 2002, valutabili congiuntamente, ha rilevato che la norma in questione ha una portata delimitata dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione a rischio e c: o- " : : : : : : : : : : { dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell'amianto contenuti nel D.Lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche. E' stato anche precisato che, del riferimento complessivo al D. Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 è rilevante in concreto il dato emergente dall'art. 24, il quale indica al comma 3, o meglio indicava (visto che tutto il capo 31\ del D.Lgs. n. 277 del 1991, comprendente sia l'art. 24 che l'art. 31, è stato abrogato dal D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art. 5, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2003/18/CE del 27 marzo 2003, inserendo la novellata disciplina della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto nel D.Lgs. n. 626 del 1994) - il valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo, in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, quale soglia il cui superamento implica, in sostanza, la valutazione della relativa posizione di lavoro come esposta ad un rischio qualificato, richiedente l'adozione di apposite misure di prevenzione e monitoraggio. L'art. 31 indicava invece - nel testo comprensivo delle modifiche L. n. 257 del 1992, ex art 3 - i valori medi limite di esposizione all'amianto nella misura di 0,2 fibre per centimetro cubo, salvo il superiore limite di 0,6 fibre per centimetro cubo in caso di esposizione a sole fibre di crisolito (Cass. n. 1625612003 e 1611912005,40012007 e numerose altre sentenze successive). Peraltro, il D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 59 *decies* introdotto dal D. Lgs. n. 257 del 2006, art. 2 (in attuazione, come si è già ricordato, della direttiva comunitaria 2003/18/CE), ha ormai fissato nel valore di 0,1 fibre per centimetro cubo il limite massimo di esposizione all'amianto.

La stessa soglia è stata recepita, con utilizzazione di una diversa unità di misura, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (il cui testo è stato ampiamente modificato e integrato dalla Legge di Conversione n. 326 del 2003 e la cui portata è stata ulteriormente precisata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132) che, oltre a modificare la misura e la portata del beneficio contributivo accordato (è stato ridotto il coefficiente di maggiorazione da 1,5 a 1,25 e limitata la sua incidenza alla determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, con esclusione della sua rilevanza ai fini del diritto all'accesso alle prestazioni stesse), ha precisato la fattispecie costitutiva nel senso che è richiesta, per l'acquisizione del detto beneficio previdenziale, l'esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro, come valore medio su otto ore al giorno, concentrazione che corrisponde a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo espressa, con diversa unità di misura, dalla L. n. 277 del 1991, artt. 24.

Venendo alla presente controversia, deve *in primis* rilevarsi che consta in atti *curriculum* lavorativo del ricorrente da cui risulta che il F., a partire dal 29.9.1975, ha lavorato presso la Centrale Edipower - prima Enel Nord di Brindisi, svolgendo:

- dal 29.9.1975 al 1.1.1976, mansioni di operaio;
- dal 2.1.1976 al 1.1.1982, mansioni di meccanico qualificato di squadra e di saldatore tubista, nel reparto di Manutenzione meccanica;
- dal 2.2.1982 al 2.5.1991, mansioni di addetto alla demineralizzazione e al trattamento di acque, all'interno del reparto Esercizio.

È poi provato che il ricorrente ha ottenuto il rilascio di attestazione della esposizione qualificata ad amianto da parte dell'Inail in data 19.9.2001, limitatamente al periodo compreso tra il 2.1.1976 ed il 31.12.1981 (si veda documento allegato sub 3 del fascicolo del ricorrente).

Quanto alla prova della esposizione qualificata ad amianto per il restante periodo di attività lavorativa nello stabilimento Enel Nord di Brindisi, essa deve ritenersi dato acquisito alla luce delle dichiarazioni rese dal teste escusso in giudizio, del C.d. Protocollo Guerrini e della relazione peritale prodotta in atti dalla parte ricorrente.

In ordine alle risultanze della prova testimoniale va evidenziato che il teste escusso, sig. F.L. - che ha lavorato nella centrale Enel Nord fino al 31.3.2004, con mansioni di assistente tecnico esperto della manutenzione - ha confermato che il F. ha svolto, presso la Centrale Enel Nord di Brindisi, mansioni di saldatore carpentiere dal 1975 al 1982 e di addetto al trattamento delle acque - reparto esercizio fino al giorno di cessazione di attività lavorativa da parte del Fuso e cioè il 31.3.2004.

Il teste ha inoltre dichiarato che il ricorrente ha svolto, sempre presso la Centrale Termoelettrica di Brindisi/Nord, le stesse mansioni svolte da altri lavoratori (quali P., R. S. A., S., D.G., M., C. e M.), che hanno già ottenuto il riconoscimento del diritto ai benefici di cui alla legge n. 257/1992 con sentenze pronunciate in altri giudizi instaurati presso il Tribunale di Bari, il Tribunale di Brindisi ed il Tribunale di Lecce (si vedano sentenze in atti).

Ha confermato le circostanze dedotte in ricorso in ordine alla suddivisione della centrale in reparti non separati gli uni dagli altri e quindi costituenti unico ambiente lavorativo, nel quale si verificava una notevole dispersione di polveri di amianto, che venivano inalate da tutti i dipendenti stante la assenza di mezzi di protezione individuali e collettivi.

Ha confermato che il F., dal 1975 e fino al 2004 (anno fino al quale il F. ha lavorato), ha svolto le mansioni indicate nel Curriculum esibito ed in atti.

Le dichiarazioni del teste trovano conferma ed integrazione nel *curriculum* lavorativo rilasciato dalla Edipower, nel quale si dà atto che il F., dal 29.9.1975 al 2.5.1991, ha svolto mansioni di operaio, manutentore meccanico e saldatore tubista, addetto al reparto Esercizio.

Ulteriore conferma della esposizione qualificata del ricorrente ad amianto è poi fornita dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio depositata nella Cancelleria del Tribunale di Brindisi il 15.12.09, a firma dell'ing. Emilio Scazzari (allegato 5 del fascicolo del ricorrente), elaborata in relazione al giudizio incardinato presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Brindisi, da dipendenti (Tundo, Greco, Piepoli, Sportelli, Rocco e Martino) che hanno lavorato presso la Centrale Enel Nord svolgendo mansioni analoghe a quelle svolte dal Ferretti, nei reparti e nel periodo indicati in ricorso (tanto risulta dalle dichiarazioni del teste Fuso e dalla lettura della relazione peritale in atti).

Sul punto, giova rilevare che la giurisprudenza, con pacifico orientamento, ha affermato che, al fine dell' accertamento di una esposizione qualificata ad amianto, *"è indispensabile il ricorso da parte del giudice alla consulenza tecnica, pur senza escludersi la possibilità di trarre elementi di valutazione da quella già espletata in altra causa promossa da lavoratori della medesima azienda, nel qual caso peraltro - e, ove non emerga la necessità di una consulenza ad hoc - non è sufficiente ai fini dell' osservanza dell'obbligo di motivazione il mero richiamo alle conclusioni del ctu, imponendosi invece lo specifico esame delle contrarie deduzioni delle parti"* (ex multis, si veda Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 2970 del 20.8.1991).

Orbene, va dato atto che la consulenza depositata dal ricorrente risulta fondata su una attenta analisi dei fatti e delle circostanze, essendo immune da vizi logici e giuridici, conseguentemente meritando di essere pienamente condivisa.

Né l'Inps, d'altra parte, ne ha contestato le risultanze o il deposito in giudizio.

Trattasi quindi di elaborato peritale che involge l'indagine sulla sussistenza del rischio amianto nella medesima azienda ed esamina, in particolare, il medesimo ambiente di lavoro del ricorrente e mansioni analoghe a quelle da quest'ultimo svolte, con una totale coincidenza quindi dei fatti posti a fondamento della domanda.

Va detto che il consulente ha preso in considerazione mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente ed il medesimo ambiente lavorativo, effettuando un complesso lavoro di verifica ambientale sia sulle tecniche sia sui sistemi di produzione in uso nella centrale, evidenziando, *in primis*, la sussistenza di un generico rischio amianto atteso che è stato accertato che, per anni, tale materiale è stato impiegato nel ciclo di produzione della centrale. Il consulente ha poi individuato le macchine e le attrezzature contenenti amianto, verificando la qualità dei mezzi di protezione utilizzati. Ha concluso ritenendo che nell'ambiente lavorativo nel quale ha prestato la propria attività il ricorrente vi era una elevata dispersione di fibre di amianto. Compiuta tale ricostruzione di carattere generale il consulente ha poi esaminato lo specifico tipo di lavorazione cui è stato addetto anche l'odierno ricorrente e ha accertato che essa, considerata l'ubicazione nonché le caratteristiche dell'ambiente lavorativo, comportava una esposizione qualificata ad amianto in misura superiore ai limiti prevenzionali fissati dalla legge n. 277/1991. In particolare il consulente ha concluso che i sig. T., G., P., S., R. e M. sono stati esposti all' amianto presente nell' ambiente di lavoro in concentrazione media giornaliera superiore al limite fissato dal d. 19s. 277/1991, come valore medio calcolato su otto ore al giorno.

Orbene, le conclusioni cui è giunto il ctu devono ritenersi automaticamente applicabili alla presente fattispecie, atteso che da un attento esame dell' elaborato risulta che il consulente ha preso in considerazione mansioni identiche a quelle svolte dal ricorrente.

Da ultimo, la prova della sussistenza del requisito della esposizione qualificata deve trarsi nella specie dalla lettura dell'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (c.d. Atto di indirizzo Guerrini, allegato al fascicolo del ricorrente al momento di presentazione del ricorso) che contiene le linee di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposizione all'amianto, e riconosce espressamente che vi è stata esposizione qualificata all'amianto per quanti abbiano svolto l'attività di operatori addetti alla manutenzione di strutture, impianti e macchine, di operatore sala macchine, oltre al carico, scarico, movimentazione e taglio dei manufatti contenenti amianto e quindi, in ultima analisi, di attività analoghe a quelle svolte dal ricorrente presso la Centrale Termoelettrica (per come emerse dalla lettura del CV, della relazione peritale in atti e delle dichiarazioni rese dal teste Fuso).

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni non può revocarsi in dubbio che il ricorrente, dalla data di assunzione e cioè dal 29.9.1975, sia stato esposto al rischio amianto in misura superiore ai limiti di legge.

Quanto invece al periodo in relazione al quale può ritenersi sussistere prova ragionevolmente certa della esposizione qualificata, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13 della legge n. 257/92, fermo restando che il teste F. ha confermato lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso, da parte del ricorrente, anche oltre il 1991 (data ultima indicata nel CV in atti) e almeno fino al 2004, esso va limitato al 31.12.1992.

Sul punto deve precisarsi che, stante la carenza di indicazioni in tal senso nell'elaborato peritale depositato in atti, fonte del convincimento si trae dalla lettura di diverse sentenze depositate dal ricorrente e relative a giudizi instaurati da suoi colleghi di lavoro nei confronti dell' Inps al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 257/1992.

In particolare, la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, n. 68712010, evidenzia che, nella consulenza tecnica redatta dal Dr. De Filippis (non depositata dell'odierno giudizio) nel procedimento n. 399912006, incardinato presso il Tribunale di Lecce da un collega di lavoro del ricorrente, il ctu ha evidenziato che non si può escludere una esposizione pari a 1000 fibre per litro di aria in considerazione della struttura dell' ambiente di lavoro, caratterizzato, fino al 1992, da un elevato utilizzo nelle strutture e negli impianti di materiali in amianto in matrice friabile e non, tutti sottoposti ad una intensa e rapida usura. Ha poi evidenziato che, successivamente al 1992, è iniziata la dismissione dell' amianto dai materiali e dal ciclo di produzione.

Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente all' applicazione dei benefici di cui alla legge n. 257/92 stante l'esposizione a rischio qualificato per un periodo superiore a dieci anni nell' arco temporale compreso tra il 29.9.1975 ed il 31.12.1992.

Il ricorso va dunque accolto con conseguente condanna dell' Inps ad adottare i provvedimenti necessari alla rivalutazione del periodo contributivo in relazione al periodo innanzi detto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

Brindisi, li 11.1.2011

Amianto, indennizzabile solo il rischio effettivo

(Cassazione 7048/2002)

Il beneficio spetta ai lavoratori che abbiano subito una esposizione qualificata per più di 10 anni. I lavoratori che hanno prestato servizio presso ditte con una esposizione rischiosa all'amianto hanno diritto ai benefici pensionistici previsti dalla legge. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, interpretando la normativa in tema di amianto nei luoghi di lavoro, ha chiarito che il diritto alla ultravalutazione del periodo lavorativo - ai fini delle prestazioni pensionistiche - spetta a tutti coloro che, per essere stati a contatto con polveri di amianto in una concentrazione "significativa" (in quanto superiore alla soglia minima indicata dalla legislazione di prevenzione), siano stati soggetti, in relazione alle mansioni svolte ed al tempo di esposizione, al rischio ("effettivo e non meramente ipotetico") di contrarre le malattie che la sostanza è capace di generare. Per la Suprema Corte, quindi, i destinatari dei benefici pensionistici non sono i lavoratori che abbiano perso - o siano esposti al rischio di perdere - il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, ma, piuttosto, i lavoratori - quale che sia l'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - che abbiano subito una esposizione "qualificata" all'amianto; infatti, la legge intende assicurare anche a questi soggetti la possibilità di abbandonare anticipatamente il lavoro attribuendo loro un trattamento di favore analogo a quello accordato ai lavoratori di cave e miniere e ai lavoratori che siano già riscontrati come affetti da tecnopatia imputabile all'amianto. (17 settembre 2002)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n.7048/2002

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinti ricorsi, depositati rispettivamente il 2 ed il 29 dicembre 1997, M. C. e R. C., premesso di avere lavorato alle dipendenze della società (omissis) con sede in Civitanova Marche e di essere stati esposti all'amianto a causa ed in occasione dello svolgimento delle prestazioni lavorative, chiedevano che il Pretore di Fermo, accertata tale situazione, dichiarasse il loro diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, l. 257/1992 e, conseguentemente, dichiarasse l'INAIL e l'INPS, convenuti in giudizio, tenuti agli adempimenti di rispettiva competenza, con condanna del secondo alla erogazione del relativo trattamento pensionistico.

Entrambi gli Istituti si costituivano, contestando le domande di cui chiedevano il rigetto.

Con sentenza n. 110/98 il Pretore, riuniti i giudizi, all'esito della espletata prova per testi ed alla acquisizione di documentazione, condannava l'INPS ad applicare ad entrambi i ricorrenti il richiesto beneficio, mentre rigettava la domanda avanzata nei confronti dell'INAIL.

Avverso tale decisione proponeva appello l'INPS, con ricorso depositato il 30 luglio 1998, deducendo che per il riconoscimento del beneficio pensionistico invocato non era sufficiente la esposizione all'amianto per oltre dieci anni, come ritenuto dal Pretore, ma era necessario altresì accertare l'entità della esposizione subita e, cioè, verificare che la esposizione all'amianto avesse determinato concretamente la insorgenza di un rischio indennizzabile dall'INAIL (nella specie, rischio dell'asbestosi).

I lavoratori si costituivano, riportandosi a quanto esposto nel corso del giudizio di primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Si costituiva anche l'INAIL, dolendosi della formula, adottata dal Pretore, di rigetto, anche nei propri confronti, della domanda dei ricorrenti, avanzata, in effetti, solo nei confronti dell'INPS.

Con sentenza del 28 maggio-12 agosto 1999, l'adito Tribunale di Fermo confermava la sentenza di primo grado, ritenendo sufficiente, ai fini del riconoscimento dei richiesti benefici, la sola esposizione all'amianto per oltre dieci anni. Dichiarava, inoltre, l'inammissibilità della richiesta

dell'INAIL perché non proposta nelle forme dell'appello incidentale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS con un unico motivo.

L'INAIL resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato.

Resistono anche Mario C. e Riccardo C. con controricorso.

L'INAIL ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS, denunciando violazione dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, come modificato con d.l. n. 169 del 1993, convertito in l. n. 271 del 1993 [1], e vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato la disposizione del comma 8, nel senso che per il riconoscimento del beneficio pensionistico invocato sarebbe sufficiente la esposizione all'amianto per oltre dieci anni, mentre era necessario, altresì, accertare l'entità dell'esposizione a rischio e, cioè, verificare che la esposizione all'amianto avesse determinato concretamente la insorgenza di un rischio indennizzabile dall'INAIL (nella specie, rischio di asbestosi).

Secondo l'Istituto, infatti, il legislatore avrebbe previsto la concessione del beneficio, rivendicato nella presente controversia, per un numero limitato di lavoratori interessati (circa 2000 per il biennio 1994-95), che effettivamente avevano subito rischi per la salute a causa di una particolare esposizione all'amianto, non avendo invece mai ipotizzato la concessione del suddetto beneficio a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorano in luoghi di esposizione all'amianto.

Ne discende che non sarebbe sufficiente affermare - come affermato dal Tribunale - che "i sigg.ri C. e C. hanno prestato attività lavorativa consistente nella riparazione e manutenzione di vagoni ferroviari e quindi di manutenzione nei quali l'amianto era presente (quale materiale isolante)...", per farne scaturire la conseguenza che tutti i dipendenti della stessa ditta avevano corso, per tutto il periodo lavorativo ed in qualunque posto in cui avevano svolto la propria attività, un rischio per la propria salute, essendo necessario invece dimostrare la concentrazione minima di tollerabilità, i vari e singoli posti di lavoro (ubicazione o semplice frequentazione occasione) succedutisi negli anni, nonché il periodo di effettiva esposizione all'amianto.

Ribadisce anche il ricorrente Istituto che la legge non prevede il beneficio della rivalutazione contributiva per la semplice esposizione all'amianto, ma piuttosto per una esposizione tale da dovere essere assicurata dall'INAIL, dovendosi così fare riferimento quantomeno alla concentrazione media annuale superiore a 0,1 fibre per cm. buco su otto ore al giorno, sulla base di criteri di giudizio mutuati dall'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 277 del 1991.

Il motivo è fondato.

Come è noto, la norma dell'art. 13, comma 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'art. 1 del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, a sua volta modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, su cui si fonda il diritto azionato, finalizza il beneficio da essa assicurato ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, a una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche attraverso il meccanismo della moltiplicazione per il coefficiente 1,5 dell'intero periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL.

In ordine alla sua interpretazione, questa Corte ha avuto modo di chiarire, attraverso decisioni adottate in epoca successiva alla pronuncia 12 gennaio 2000, n. 5 della Corte costituzionale, dichiarativa della non fondatezza delle questioni di costituzionalità della norma in oggetto, sollevate in riferimento agli art. 3 e 81 Cost., che la eliminazione, ad opera della legge di conversione n. 271 del 1993, del riferimento - contenuto sia nel testo originario del comma 8 dell'art. 13, sia in quello sostituito dal d.l. n. 169 del 1993 - ai "dipendenti delle imprese che estraggono amianto o utilizzano

amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse" sia significativa dell'intento del legislatore di evitare ogni selezione soggettiva che possa derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro e di attribuire, piuttosto, centralità all'avvenuta ultradecennale adibizione del lavoratore ad attività soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, per la presenza, nel circolo produttivo o, comunque, nell'ambiente di lavoro, di valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277; così riconoscendo il diritto alla ultravalutazione del periodo lavorativo - ai fini delle prestazioni pensionistiche - a tutti coloro che, per essere stati a contatto con polveri di amianto in una concentrazione significativa (in quanto superiore alla soglia minima indicata dalla legislazione prevenzionale), siano stati soggetti, in relazione alle mansioni svolte ed al tempo di esposizione, al rischio (effettivo e non meramente ipotetico) di contrarre le malattie che la sostanza è capace di generare.

Destinatari della disposizione in esame non sono, dunque, i lavoratori che abbiano perso - o siano esposti al rischio di perdere - il posto di lavoro di conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, bensì, come si è detto, i lavoratori, quale che sia l'attività produttiva dell'Impresa datrice di lavoro, che abbiano subito una esposizione "qualificata" (nei sopra precisati) all'amianto, intendendo la legge assicurare anche a questi soggetti la possibilità di abbandonare anticipatamente il lavoro attribuendo loro un trattamento di favore analogo a quello accordato ai lavoratori di cave e miniere (art. 13, comma 6) e ai lavoratori già riscontrati affetti da tecnopatia imputabile all'amianto (art. 13, comma 7) (cfr., in particolare, Cass. 3 aprile 2001, n. 4913).

Né può fondatamente sostenersi - come pur si è sostenuto in dottrina - che una simile lettura finirebbe per neutralizzare la portata precettiva delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali (a partire dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 618, recante norme modificatrici della l. 12 aprile 1943, n. 455, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi) individuano le lavorazioni a rischio come quelle che "... comunque espongono alla inalazione di fibre di amianto" e alla cui stregua, dunque, il beneficio della rivalutazione contributiva dovrebbe riconoscersi a tutti i lavoratori inseriti in realtà produttive nelle quali si verifichi in qualche modo una dispersione di fibre di amianto.

Tali rilievi, infatti, non tengono conto che la l. n. 257/92 stabilisce essa stessa con specifica disposizione (art. 3) - che richiama, e in parte modifica, i valori limite indicati nel d. lgs. n. 277/91 - quale sia la concentrazione massima di fibre di amianto "respirabili" nell'ambiente di lavoro, mostrando così di ritenere insufficiente, agli effetti delle misure di tutela apprestate nelle sue varie disposizioni per il caso di "esposizione all'amianto", la presenza della sostanza in quantità tale da non dar luogo all'obbligo di adottare misure protettive specifiche. Inserita e letta in tale contesto, la norma del comma 8 dell'art. 13, nella parte in cui prevede che la concessa rivalutazione interessi l'"intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL", non può essere intesa altrimenti che nel senso di presupporre lo svolgimento di una delle attività soggette ad assicurazione obbligatoria all'INAIL (in base al combinato disposto degli artt. 1, 3 e 144 del D.P.R. n. 1124 del 1965) ma con valori di esposizione pari (o superiori) a quelli che la l. n. 257/92 considera a rischio, senza per questo porsi in contraddizione con le regole del sistema assicurativo, le quali rispondono alla esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con quella sottesa all'attribuzione dell'eccezionale trattamento previdenziale di cui si discute - di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia professionale.

E' anche da aggiungere che, nelle sue più recenti decisioni (in particolare, nella sentenza 3 aprile 2001, n. 4913, cit.), questa Corte ha chiarito che l'accertamento della sussistenza della esposizione a rischio per il periodo prescritto dalla legge deve essere compiuto dal giudice di merito avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. (o, se del caso, avvalendosi dei

poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato sia la specifica lavorazione praticata, sia l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una esposizione al rischio delle polveri di amianto superiore ai valori limite indicati nel ricordato d. lgs. n. 277/91 (come modificato dall'art. 3 della l. n. 257/92). Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo superiore a dieci anni; con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferire, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro.

L'accertamento in questione non risulta compiuto dalla impugnata sentenza, avendo ritenuto sufficiente per il riconoscimento del beneficio invocato la esposizione all'amianto per oltre dieci anni, indipendentemente dall'entità dell'esposizione.

Non può, invece, trovare accoglimento per difetto d'interesse il ricorso incidentale con cui l'INAIL, denunciando violazione del principio della corrispondenza tra dispositivo e motivazione (artt. 132 nn. 4 e 5 c.p.c., 118 disp. att. stesso codice e 429 c.p.c.), nonché motivazione errata e contraddittoria, si duole che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile la domanda articolata dall'Istituto nella memoria di costituzione, in grado di appello, senza l'adozione della forma dell'appello incidentale.

Invero, così statuendo, il Giudice a quo ha sostanzialmente confermato la statuizione del Pretore, la quale, con l'adottata formula di "rigetto", ha, comunque, escluso ogni responsabilità dell'INAIL nella vicenda oggetto di giudizio, facendo venir meno ogni interesse ad una diversa declaratoria. Va, pertanto, accolto il solo ricorso principale, con conseguente cassazione della impugnata sentenza, restando affidato al giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Ancona, il compito di esaminare nuovamente la controversia, attenendosi al seguente principio di diritto: "Il disposto del comma 8 dell'art. 13 della l. 27 marzo 1992, n. 257 ("Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"), va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio stesso va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277 (come modificato dall'art. 3 della l. n. 257/92). Nell'esame della fondatezza della domanda di detto beneficio il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. - se colui che ha avanzato domanda del beneficio in esame, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiore a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della l. n. 257/92)".

Al giudice di rinvio va rimessa la statuizione anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Ancona.

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2002.

Eccessiva esposizione all'amianto e limiti alla rivalutazione contributiva ex L. 257/92: le ultime novità giurisprudenziali

Qui la sentenza n. 0050 del 17 Genn - 5/9/2011 - Tribunale - Brindisi, Lavoro



[0 commenti](#)



A⁺A⁻



L'eccessiva esposizione alle polveri sottili di amianto e le derivanti patologie (asbestosi, c.d. malattia respiratoria occupazionali) sono *vexatae questiones* molto dibattute dalla giurisprudenza (cfr. Cass. pen. sez. IV n. 38991/10 con nota di Marani sul c.d. caso Montefibre, Cass. sez. lav. n. 8915/09 nel Massimario, n. 24170/08, Trib. Ivrea n. 131/07 in www.dirittoegiustizia.it del 21/11/07), dalla dottrina (v. *ex multis* Piva, Cappuccini, Manzella, Berlinguer e Guarianello) e sono regolate da numerose leggi (T.U. n. 1124/65, L. 626/94, art. 9 St. Lav., protocollo welfare). Due recenti sentenze del Tribunale di Brindisi sez. lav. nn. 50 e 724, rispettivamente del 11/01 e del 17/02/11, sostanzialmente sovrapponibili, analizzano queste problematiche chiarendo i criteri ed i limiti al riconoscimento del beneficio in epigrafe. **Le vicende affrontate.** Due lavoratori, impiegati l'uno in una centrale termoelettrica del gestore nazionale, l'altro al petrolchimico, citavano in giudizio l'INPS per il riconoscimento della suddetta maggiorazione ai sensi dell'art. 13, comma VIII L. 257/92. Nel primo caso la corte ha accolto le richieste attoree con una ricostruzione capillare di tutta la normativa in materia. Nell'altro, invece, sono state respinte perché il ricorrente non aveva i requisiti essenziali, espliciti dettagliatamente, per avanzare la richiesta.

Il quadro normativo e gli interessi

  **tutelati.** Il T.U. n. 1124/65 è la prima legge in materia: impone un'assicurazione sociale ai datori di lavoro che lavorano l'amianto, il silicio ed i loro derivati (*eternit*) da versare all'Inail e riconosce un indennizzo ai lavoratori esposti a quest'attività pericolosa. Le circolari di questo ente n. 70/88 e 13/99 indicano i casi tassativi in cui deve essere restituito il premio indebitamente pagato (v. DD. MM. Del 18 e del 20 giugno 1988). I D.lgs n. 277/91 e le LL nn. 257/92 e 271/93 sono le prime a fissarne il campo di applicazione ed a fornirne le nozioni. Si noti che allora, pur riconoscendo i rischi di tale attività, non era stata messa in diretta connessione con il mesiotelioma pleurico. Per la prima volta era riconosciuto e "codificato" il c.d. rischio ambientale causato da fattori esogeni ed endogeni connessi alla lavorazione dell'amianto. Si vide che le cc.dd. polveri sottili, prodotte dalla lavorazione e dalla trasformazione di queste materie, a lungo andare provocavano gravi danni alla salute dei lavoratori e, in molti casi, la morte. Questa, come dato atto dai numerosi *dossiers* governativi e dai Ministeri della salute e del Welfare, è una vera piaga sociale che ha comportato ingenti costi

REPUBBLICA ITALIANA

**In nome del popolo italiano
Tribunale di Taranto -Sezione Lavoro**

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Elvira PALMA, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 14.4.2011, nella causa avente ad oggetto: "riconoscimento benefici di cui all'art. 13, co. 7 e 8, l. 257/92", iscritta al n. 15995 r.g. 2007 tra

G. L. (avv. Massimiliano Del Vecchio)

-Ricorrente-

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, (avv. Michele Assi)

-Resistente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto - di seguito esposte- poste a fondamento della decisione.

Con ricorso depositato in data 19.11.2007 G.L. ha convenuto in giudizio, dinanzi al tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, l'Inail e l'Inps chiedendo di dichiarare il proprio diritto - ai sensi del comma 8 e comunque del comma 7, dell'art. 13 Legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dalla legge n. 271 del 4.8.1993, di conversione del D.L. 5/6/93 ed avendo contratto malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto (come accertato con sentenza n. 1457/05 emessa da questo tribunale in data 21.4.2005)- al riconoscimento che l'intero periodo lavorativo dal 8/05/1978 al 30/09/2003, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipante.

L'Inps e l'Inail, costituitisi, hanno contestato con diffuse argomentazioni la fondatezza della domanda, della quale ha chiesto il rigetto.

La causa istruita documentalmente e a mezzo c.t.u. è stata discussa e decisa all'odierna udienza. Va preliminarmente dichiarata la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell'Inps. Infatti, come ribadito dalla più recente giurisprudenza, avendo il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, 8° comma, 1. n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto carattere pensionistico, in quanto finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria, ne consegue che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'I.n.p.s., essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione (Cass., sez. lav., 25-02-2002, n. 2677).

Conseguentemente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Inail come del datore di lavoro, che, tra l'altro, nessun pregiudizio potranno subire da una sentenza che, avendo effettuato

l'accertamento relativo alla presenza di amianto incidenter tantum, sarà priva di efficacia di giudicato nei loro confronti.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

E' necessario prendere le mosse dalla disciplina introdotta dalla legge 24.11.03 n. 326, di conversione del decreto legge n. 30.9.03 n. 269, che ha innovato la disciplina precedentemente vigente imponendo, da un lato, ai lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui è causa (compresi quelli ai quali la certificazione I.N.A.I.L. fosse stata rilasciata prima del 1° ottobre del 2003) l'obbligo di presentare la relativa domanda alla sede Inail di residenza entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale successivamente emesso in data 27.10.04 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.12.04 (ovverosia entro il 15.6.05) e, dall'altro lato, riducendo il coefficiente moltiplicatore del periodo di esposizione all'amianto dal pregresso valore di 1,5 a quello di 1,25 e circoscrivendone l'operatività ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche spettanti.

Orbene, il comma 6-bis dello stesso art. 47, introdotto dalla legge di conversione, e l'art. 3, comma 132, della legge finanziaria n. 350 del 2003, disciplinano il regime transitorio in considerazione del mutamento delle finalità e dei presupposti della misura previdenziale in oggetto. Il primo consente l'attribuzione del beneficio previdenziale secondo il più favorevole previgente regime in favore di coloro che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003 (2 ottobre 2003) abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. Il citato art. 3, comma 132, a sua volta stabilisce che il regime previgente si applica ai lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano maturato «il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni», nonché «a coloro che hanno presentato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data».

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità tale disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (Cfr. Cass. sent.N°15679/06).

Tale interpretazione è stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 376 del 20.11.2008 ha affermato che " ... ai fini del giudizio di costituzionalità è sufficiente rilevare che siffatta interpretazione *non è implausibile, qualora si consideri che la disposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, come già osservato, non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione. Non si può, pertanto, configurare «la maturazione del diritto ai benefici» indipendentemente dal conseguimento del diritto a pensione...*" Facendo, pertanto, applicazione dei suddetti principi alla presente fattispecie, deve ritenersi applicabile la disciplina previgente rispetto alla legge n. 326/03, in quanto dalla documentazione prodotta nel fascicolo di parte risulta che in data 2.03.1999 veniva chiesto all'Inail l'accertamento del periodo di esposizione all'amianto dall'8.5.1978 in poi e che l'Inail in data 2.5.2006, con due distinte certificazioni, accoglieva la domanda limitatamente ai periodi dall'8.5.1978 al 31.1.1992 alle dipendenze della Ditta G. Nicola e dal 1.2.1992 al 31.12.1992 alle dipendenze della IN.GRA. S.r.l., entrambe di Taranto.

Emerge, altresì, che parte ha presentato alla sede Inail territorialmente competente ulteriore domanda finalizzata ad ottenere la certificazione attestante l'esposizione all'amianto in data 12.5.2005, in questa sede rivendicata relativamente al periodo successivo a quello riconosciuto, e cioè dal 1.1.1993 al 1.10.2003.

Dalla documentazione versata in atti emerge ancora che, con sentenza n. 1457 emessa da questo tribunale in data 16.2.2005, veniva riconosciuto il diritto di G. Luigi ad ottenere la costituzione di rendita Inail per inabilità permanente in misura dell' 11% per malattia professionale "*ricondata all'esposizione professionale all'asbesto*". E' documentalmente provato, oltre che pacifico, avere il G. continuato ad espletare nello stesso ambiente lavorativo, già qualificato ai sensi dell'art. 13 l. 257/92, le medesime mansioni in riferimento alle quali ha già ottenuto la certificazione di esposizione qualificata.

L'espletata c.t.u. ha accertato essere stato l'istante esposto all'amianto con superamento dei limiti di 0,1 fibre per cm cubo legge per il periodo 8.5.1978-31.12.1995; ha, altresì, accertato che il ricorrente anche per il periodo successivo 1.1.1996-30.9.2003 è stato esposto al rischio amianto "*anche se non si può affermare con certezza il superamento dell'esposizione ai limiti di legge*". Come innanzi evidenziato, tuttavia, il G. è stato riconosciuto affetto, con sentenza passata in cosa giudicata, da malattia professionale da amianto, con la conseguenza che, in applicazione dei commi 7 e 8 dell'art. 13 l. 257/92, deve essere riconosciuto il diritto alla rivalutazione del periodo contributivo per l'intero periodo lavorativo e cioè dall'8.5.1978 al 30.9.2003. La seconda parte del terzo comma dell'art. 47 della legge 326 di conversione, con modificazioni, del D.L. 269/03 nel prevedere che "*I benefici sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno*", dispone, altresì, che: "*I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. "*

E' attribuito all'Inail l'onere dell'accertamento e della relativa certificazione della esposizione ad amianto subita (c. 4 dell'art. 47 della legge 326 di conversione, con modif., del D.L. 269/03: "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL"); norma che tratta sia del comma 8 che del comma 7; quest'ultima norma è restata immodificata, tranne per la precisazione che in tal caso non necessiti alcuna misurazione della esposizione, avendo contratto tecnopatia a causa della esposizione nociva stessa.

La materia è regolata dall'art. 13 n. 257 del 27/03/1992: il **comma 7** statuisce che "*Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall' Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5*"; il **comma 8** afferma che "*Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5*".

Con le previsioni della seconda parte del terzo comma dell'art. 47 della legge 326 di conversione, con modif., del D.L. 269/03, si ha che in presenza di "*malattia professionale contratta a causa dell'esposizione all'amianto, non si applicano i limiti di esposizione previsti per l'applicazione del comma 8 art. 13 LL. 257/92 e 271/93*".

Nel caso di specie, pertanto, appare indubitabile la applicazione del comma 7 dell'art. 13 l. 257/92

e 271/93.

La domanda, pertanto, proposta va integralmente accolta.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

le spese di c.t.u. vanno poste, per la medesima ragione, integralmente a carico dell'Inps.

P.Q.M.

dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Inail; compensa integralmente le spese di lite tra l'istante e l'inail; accoglie la domanda nei confronti dell'Inps e, per l'effetto, dichiara il diritto di G. Luigi alla rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, l. 257/92, del periodo lavorativo dall'8.5.1978 al 30.9.2003, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione ad amianto, ordinando all'Inps di provvedere alla conseguente ricostruzione contributiva;

condanna, altresì, l'Inps al pagamento delle spese processuali dell'istante, che liquida in complessivi euro 1.500,00, di cui euro 980,00 per onorari difensivi, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Massimiliano Del Vecchio dichiaratosi anticipatario;

pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'Inps.

Taranto, 14.4.2011

Il Tribunale - Giudice del Lavoro -

15 aprile 2011

SENTENZA SU ESPOSIZIONE AMIANTO

Per opportuna conoscenza, rendiamo noto la sentenza della Corte di Cassazione del 3/4/2001, relativa alla esposizione all'amianto ed ai connessi benefici pensionistici.

La sentenza limita il riconoscimento di detti benefici ai soli addetti a lavorazioni che presentano esposizione a fibre di amianto al di sopra dei valori stabiliti dal [Decreto legislativo n.277/91](#).

P. la Segreteria Nazionale
FILLEA Nazionale Mara Nardin

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.4913 del 2001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con sentenza in data 22 settembre 1997, il Pretore del lavoro di Firenze accoglieva la domanda proposta da M. B. e M. R. nei confronti dell'INPS dichiarando che i ricorrenti avevano diritto alla rivalutazione, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge [27 marzo 1992 n. 257](#), dei contributi versati all'ente per i periodi correnti dal 25 giugno 1968 al 31 ottobre 1982 per il B., e dal 15 maggio 1963 al 15 marzo 1984 per il R..

Gli attori, a sostegno della loro domanda, avevano riferito di avere lavorato alle dipendenze della ditta (omissis) svolgendo mansioni impiegatizie ma sempre sottoposti, al pari degli operai, ad una forte esposizione alle polveri d'amianto, materiale trattato e lavorato in grandi quantità dalla loro datrice di lavoro, specie nel piazzale antistante la collocazione dei loro uffici.

Il loro diritto alla rivalutazione contributiva, che aveva trovato fondamento probatorio anche in sede di accertamento eseguito dai competenti uffici dell'INPS di Bergamo, era stato, pertanto, ingiustamente negato in sede amministrativa.

A seguito di gravame dell'INPS, il Tribunale di Firenze, con sentenza del 25 febbraio 1998, respingeva l'appello e condannava l'Istituto al pagamento delle spese del giudizio.

Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava, sul versante processuale, che non risultava fondato l'assunto dell'INPS secondo il quale doveva nel giudizio in esame essere integrato il contraddittorio nei confronti dell'INAIL e del datore di lavoro.

Ed invero, l'ottavo comma dell'art. 13 della legge n. 257/1992, così come modificato dall'art. 1 del DL 5 giugno 1993 n. 169, regola una fattispecie generatrice di uno specifico obbligo previdenziale a carico dell'INPS, fondato su di un antecedente di fatto con caratteri separati ed autonomi rispetto a quelli richiesti da altre forme di tutela facenti capo al sistema di sicurezza sociale ed, in particolare, a quello della protezione per le malattie professionali, assegnato alla competenza dell'INAIL ai fini del relativo rischio assicurativo.

In particolare, il riferimento contenuto nel citato articolo 13 ai periodi lavorativi soggetti all'assicurazione INAIL configura un mero richiamo ad altra sfera di protezione, assunta come semplice parametro, normalmente concomitante con le prestazioni rimesse in via autonoma all'INPS perché attinenti al piano meramente previdenziale.

Il diritto pensionistico di cui al comma 8 dell'art. 13 si fonda così su di un accertamento di fatto,

solo in parte coincidente con quello posto a base delle prestazioni contro le malattie professionali, a riprova della coesistenza di due diverse sfere di intervento, differenti e non in grado di condizionarsi reciprocamente in termini di efficacia delle rispettive prestazioni.

L'inesistenza di obblighi datoriali, antecedenti e indispensabili al sorgere del diritto alla supervalutazione pensionistica contemplata dal citato articolo 13, escludeva la necessità della partecipazione del datore di lavoro nel giudizio avente ad oggetto detto diritto.

Nel merito il Tribunale condivideva totalmente le argomentazioni del primo giudice, secondo cui la norma invocata dai lavoratori richiedeva, quale unico presupposto, una esposizione alle polveri di amianto per un periodo superiore ai dieci anni.

Esposizione questa, chiariva il giudice d'appello, che nel caso di specie non poteva negarsi atteso l'accertamento eseguito dalla sede INAIL di Bergamo, da una parte, e considerati i riferimenti testimoniali, dall'altra, che avevano univocamente comprovato la pressoché costante presenza di una elevata dose di polveri d'amianto nella zona circostante il posto di servizio occupato dai lavoratori appellati nonché la ben più diretta esposizione di essi, non solo all'atto del transito presso il piazzale delle lavorazioni, ma anche al momento delle (frequenti) adibizioni alle incombenze di trattamento della sostanza che, come era incontestato, aveva già provocato la morte di tre operai e la contrazione dell'asbestosi a carico di un altro.

Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.

Resistono con controricorso M. B. e M. R., che hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con il ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, come modificato dal DL 169/1993, convertito con modificazioni in legge 271/1993 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c..

Sostiene in particolare l'Istituto che il legislatore ha previsto la concessione del beneficio rivendicativo nella presente controversia per un numero limitato di lavoratori interessati (600/1200), che effettivamente avevano subito rischi per la salute a causa di una particolare esposizione all'amianto, non avendo invece mai ipotizzato la concessione del suddetto beneficio a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorano in luoghi di esposizione all'amianto.

In altri termini, l'esposizione all'amianto deve rappresentare per i lavoratori un effettivo rischio assicurabile per la loro natura e, quindi, comportare, per il singolo lavoratore e per gli specifici particolari luoghi di lavoro, un inquinamento o rischio ambientale tale da nuocere alla salute dei lavoratori stessi.

Ne consegue che non è sufficiente affermare che nella ditta (omissis) vi erano polveri di amianto per farne scaturire la conseguenza che tutti i dipendenti della stessa ditta avevano corso, per tutto il periodo lavorativo ed in qualunque posto in cui avevano svolto la loro attività, un rischio per la propria salute, essendo necessario invece dimostrare la concentrazione minima di tollerabilità, i vari e singoli posti di lavoro (ubicazione o semplice frequentazione occasionale) succedutisi negli anni, nonché il periodo di effettiva esposizione all'amianto, non considerando nei dieci anni e più (termine di protrazione del lavoro richiesto per la rivalutazione dei periodi assicurativi) le assenze prolungate, dovute, ad esempio, a servizio militare, infortuni, malattie e ferie.

Ribadisce ancora il ricorrente istituto che la legge non prevede il beneficio della rivalutazione contributiva per la semplice esposizione all'amianto, ma piuttosto per un'esposizione tale da dover essere assicurata all'INAIL, dovendosi così fare riferimento quantomeno alla concentrazione media annuale superiore a 0,1 fibre per cm. cubo su otto ore al giorno, sulla base di criteri di giudizio mutuati dall'art. 24, comma 3, DLgs n. 277 del 1991.

Orbene, nel caso di specie non sembrava che fosse stata superata la detta misura di esposizione all'amianto e che fosse stato seguito dalla impugnata decisione il criterio del rischio individuale, che impone di valutare il rischio specifico cui ciascun lavoratore, in relazione all'attività in concreto

spiegata ed ai luoghi in realtà frequentati, si sia esposto al rischio amianto, con un accertamento analogo a quello che, anche secondo l'indirizzo giurisprudenziale, deve essere seguito per la ricorrenza delle condizioni necessarie al sorgere dell'obbligo di assicurazione previsto dall'art. 153 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124.

Evidenzia al riguardo, infine, il ricorrente che la sentenza del primo giudice, poi confermata sul punto dalla sentenza del Tribunale, si è basata su di una attestazione dell'INAIL di Bergamo (ove ha sede la omissis) circa lo svolgimento di attività lavorative soggette all'obbligo del pagamento del premio supplementare contro l'asbestosi e le lavorazioni di cui alla tabella 8 allegata al d.p.r. n. 1124/1965, mentre tale attestazione nessun riferimento conteneva in relazione all'effettiva realtà aziendale di Firenze, presso la quale avevano operato i lavoratori B. e R., tanto vero che l'INPS, a conoscenza di tale realtà, aveva negato l'esposizione al rischio dei suddetti lavoratori.

Il ricorso è fondato nei limiti che si vanno ad individuare.

Al fine di un ordinato iter motivazionale è opportuno che l'esame parta dall'individuazione del dato normativo, destinato a regolare la fattispecie in oggetto.

La questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne l'applicabilità ai lavoratori B. e R. dell'ottavo comma dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, il cui testo vigente è il seguente: per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.

Va premesso che la legge n. 257 del 1992, che contiene la specifica disposizione la cui interpretazione è oggetto della presente controversia, reca come titolo "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", ed in effetti vieta, a decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla sua entrata in vigore, l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e dei prodotti contenenti amianto (cfr. art. 1, comma 2, della legge n. 257/1992).

E' stato da questa Corte già affermato, in linea con quanto sostenuto anche in dottrina, che lo scopo della legge, quale si evince dal complesso delle sue disposizioni, è quello di sostenere i lavoratori destinati a perdere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, precisandosi al riguardo che il sostegno si materializza attraverso l'erogazione del trattamento straordinario di cassa integrazione e con norme che consentono di conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianità, che prevedibilmente non maturerebbero essendo difficile una nuova collocazione sul mercato del lavoro, tramite il prepensionamento o attraverso una supervalutazione dei periodi assicurativi di esposizione all'amianto (cfr. in tali sensi: Cass. 27 ottobre 1998 n. 10772; Cass. 7 luglio 1998 n. 6620).

Sempre per permettere un più agevole approccio con una normativa, caratterizzata da limiti non zero marginali in termini di chiarezza e di completezza, è anche utile qualche accenno all'iter parlamentare della già riportata disposizione dell'art. 13, comma 8, della legge 297/1992 [1], ed in speciale modo delle modifiche apportate al testo iniziale della disposizione stessa.

Nella sua iniziale formulazione la norma in esame disponeva la rivalutazione dei periodi soggetti ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione ad amianto, gestita dall'INAIL, quando detti periodi superavano i dieci anni.

Con tale normativa, veniva osservato da più parti, il legislatore aveva inteso riconoscere ai lavoratori, che erano stati a lungo in contatto con l'amianto, la possibilità di tornare a disporre, attraverso l'anticipato accesso alla pensione, di quel tempo libero di cui meritavano di usufruire in ragione della probabilità di manifestazione di una malattia professionale conseguente, appunto, ad una esposizione cumulativa e duratura di una sostanza particolarmente insidiosa perché responsabile di gravi patologie (asbestosi, mesotelioma, ecc.).

Una prima modifica dell'originale testo si ebbe con il decreto legge 5 aprile 1993 n. 95 che,

individuando nei lavoratori delle imprese di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 257 del 1992 i destinatari del beneficio della supervalutazione del periodo contributivo, ed affrontando per la prima volta il problema dell'oggetto della rivalutazione, disponeva che detta rivalutazione interessava l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, ponendo così fine a possibili operazioni ermeneutiche dirette a computare, invece, ai fini della supervalutazione dei contributi, solo il periodo eccedente i dieci anni di esposizione idonei a far sorgere il diritto al beneficio.

La non conversione del suddetto decreto, che aveva nel frattempo determinato il ritorno a pieno regime dell'originario testo legislativo, e l'intento di delimitarne più chiaramente l'ambito operativo, condussero al DL 5 giugno 1993 n. 169 che, pur mantenendo la scelta di consentire la rivalutazione dell'intero periodo contributivo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da esposizione ad amianto, con una soluzione sicuramente più rigorosa di quella precedente, limitava il riconoscimento del beneficio ai soli lavoratori dipendenti di imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima.

In sede di conversione il suddetto DL 169/1993 fu, però, modificato perché non si ritenne giusto far riferimento alla tipologia delle imprese per determinare la concessione del beneficio, come è dato ravvisare negli atti parlamentari (seduta del 12 luglio 1993), dove tra l'altro fu detto che con il testo iniziale del decreto non avrebbe potuto accedere al beneficio del coefficiente moltiplicatore coloro che, pur avendo esercitato per più di dieci anni mansioni per le quali erano stati esposti all'amianto, hanno cambiato attività o impresa, in dipendenza del rischio asbestosi, e dove si precisò pure che non si possono dimenticare i lavoratori di imprese che nel frattempo sono fallite, e che si trovano in lista di mobilità.

Solo con un provvedimento che renda loro applicabile la maggiorazione previdenziale questi lavoratori avranno equità e giustizia, perché per il solo motivo di avere lavorato l'amianto e per il carattere morbigeno di tale lavorazione non trovano spazi sul mercato del lavoro, ormai tutto nominativo.

La legge del 4 agosto 1993 n. 271, di conversione del decreto, non resse quindi al confronto parlamentare sicché venne eliminato il riferimento ai lavoratori di imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima e si seguì una soluzione che, tenendo conto della capacità di produrre danni sull'organismo in relazione al tempo di esposizione, consente una maggiorazione dell'anzianità contributiva per tutti i dipendenti che siano esposti all'amianto per più di dieci anni. Nonostante i ripetuti interventi manipolativi sull'originario testo dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, la suddetta disposizione nel suo vigente testo ha continuato ad alimentare numerose incertezze interpretative.

E il settore, dove forse maggiormente si sono manifestati dubbi tra gli operatori del diritto, riguarda l'ambito applicativo del comma 8 del citato articolo 13.

Ed invero un primo orientamento, seguito nella sentenza impugnata, dopo avere sottolineato i diversi campi in cui sono chiamate ad operare la tutela previdenziale e quella infortunistica, rifiuta ogni riferimento alla normativa in materia di infortuni e malattie professionali e, specificamente ogni richiamo alla disciplina riguardante l'INAIL, al fine di delimitare l'ambito applicativo della norma in esame.

Detto orientamento, conclusivamente, ritiene che destinatari del beneficio siano dunque tutti indistintamente i lavoratori che siano stati di fatto esposti ad amianto per più di dieci anni, senza che assuma alcun valore se l'amianto venga impiegato, ed in che misura, nei cicli produttivi o se, viceversa, sia genericamente presente negli ambienti di lavoro.

Un opposto indirizzo ha, di contro, denunciato l'insostenibilità di opzioni ermeneutiche, dirette da un lato ad estendere eccessivamente l'area dei destinatari del beneficio in assenza di ogni attendibile (anche in ragione del numero non agevolmente calcolabile degli interessati) previsione di bilancio, e dall'altro a denunciare una lettura del testo normativo che, per la sua

indeterminatezza, avrebbe potuto condurre a soluzioni ingiuste e prive di coerenza logica. In questo contesto i sostenitori del secondo indirizzo hanno in particolare evidenziato che una interpretazione dell'art. 13, ottavo comma, della legge 257/1992, diretta ad attribuire a tutti i lavoratori dei quali sia stata provata una qualunque esposizione ultradecennale all'amianto, a prescindere dal grado di essa, e che non utilizzi dei precisi standards di riferimento verrebbe a porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione [4], perché si tradurrebbe in una applicazione in sede giudiziaria tale da consentire uguali decisioni per casi di ben diversa pericolosità o, viceversa, decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali.

In sede amministrativa, poi, l'esecuzione della summenzionata norma finirebbe per essere affidata alla mera discrezionalità della pubblica amministrazione.

E, sempre nell'ottica di evitare soluzioni dirette a patrocinare interpretazioni eccessivamente estensive del dato normativo, l'indicato orientamento ha prospettato dubbi di costituzionalità in termini di violazione del disposto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione [4], per non avere il legislatore previsto, in ragione di quanto emergeva dal procedimento approvativo della legge e in ragione di quanto sarebbe scaturito da effetti non facilmente parametrabili in termini di esposizione finanziaria, la conseguenziale copertura delle spese dello Stato.

Chiamata a decidere sulla fondatezza di siffatti dubbi, la Corte Costituzionale con pronuncia del 12 gennaio 2000 n. 5, ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 81 della Costituzione [4], dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 (come modificato dall'art. 1, comma 1, del DL 5 giugno 1993 n. 169, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1993 n. 271) in tema di contribuzione aggiuntiva per i lavoratori che, pur non avendo contratto malattia, siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni.

Il ragionamento seguito dal giudice delle leggi si articola nei seguenti passaggi: l'art. 13, comma 8, può trovare, attraverso la convergenza degli ordinari criteri ermeneutici (letterale, sistematico e teleologico), congrua definizione nella sua portata, in vista della sua piena e puntuale applicazione, dovendosi escludere che la disposizione in esame si configuri in guisa tale da inibire in virtù della latitudine del suo dettato, ogni possibilità di sua ragionevole interpretazione ed applicazione, sì da risultare portatrice di una ingiustificata omologazione di situazioni tra loro diverse; lo scopo della disposizione va rinvenuto nella finalità di offrire ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (10 anni) un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigena; il criterio decennale costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, specie se si considera il suo collegamento, contemplato dallo stesso art. 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, gestita dall'INAIL; il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l'elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (art.1 e 3 del d.p.r. n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio, e, più precisamente di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quale esse siano, che l'amianto è capace di generare per la presenza nell'ambiente di lavoro; una siffatta evenienza è tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo, che segna la soglia minima del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 e successive modifiche); la disposizione in esame poggia, dunque, su un sicuro fondamento, rappresentato sia dal dato di riferimento temporale sia da quella nozione di rischio che, come noto, caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali, con l'ulteriore conseguenza che, essendosi in presenza di un precetto adeguatamente definito negli elementi costitutivi della fattispecie che ne è oggetto, è congruamente correlato allo scopo che il legislatore si è prefisso, non vulnera, in conclusione, il parametro dell'art. 3 della Costituzione; una volta accertata l'infondatezza della censura di incostituzionalità, basata sull'art. 3 Cost. e sulle ulteriori implicazioni derivanti. Sul piano della supposta indeterminabilità dei destinatari e della conseguente impossibilità di stabilire l'entità degli

oneri finanziari connessi alla norma, è destinata a cadere anche la censura incentrata sulla presunta violazione dell' art. 81, IV comma, Cost., sia perché non manca nella legge in esame una specifica disposizione di copertura finanziaria delle spese derivanti dal denunciato art. 13, comma 8, sia perché la copertura stessa è stata a suo tempo ritenuta adeguata dalla Corte dei Conti, nell'esercizio della funzione di referto quadrimestrale del Parlamento sulle leggi di spesa (vedi delibera n. 6/REF/93 del 5 novembre 1993).

Orbene, dall'intero contesto motivazionale della decisione della Corte Costituzionale si ricava il deciso rifiuto, anche per le conseguenze derivanti, contro il dettato dell'art. 81, comma 4, Cost., in termini di non calcolabile esposizione della spesa pubblica, di ogni interpretazione dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 diretta ad estendere il beneficio della sopravvalutazione della contribuzione previdenziale a tutti indistintamente i lavoratori addetti, per oltre dieci anni, a lavorazioni che comunque li abbiano esposti ad inalazioni di fibre di amianto.

Corollario di un siffatto rifiuto è poi la necessità, a più riprese avvertita dai giudici della legge, di agganciare detta esposizione a dei chiari standards parametrici di rischio, che limitino la platea dei beneficiari e valgano a fondare la disposizione in esame su ragioni logico- giuridiche capaci di sottrarla ad ogni applicazione diretta a violare il fondamentale principio di cui all'art. 3 Cost.

La lettura della norma seguita dalla Corte Costituzionale è stata oggetto di critica sotto due diverse, e contrapposte ottiche.

Da una parte, si è infatti lamentato che il non avere dichiarato incostituzionale la norma sottoposta allo scrutinio di legittimità aveva, nonostante le argomentazioni sul punto della Corte Costituzionale, portato ad una estensione pur essa eccessiva del dato normativo con la conseguenza di una esposizione finanziaria ben al di là di quella contemplata dal legislatore.

Per di più, la soluzione adottata con il graduare il beneficio contributivo in ragione del mero riscontro del rischio e non della concretizzazione di tale rischio con la contrazione del male, veniva ad alterare il sistema delle assicurazioni sociali gestito dall'INAIL ed istituzionalmente rivolto, dapprima a coprire il danno allorquando questo si fosse verificato.

Sul versante opposto si sono sollevate riserve alla decisione della Corte nella parte in cui la stessa ha mostrato di condividere una lettura del dato normativo volto a parametrare, al fine del riconoscimento del beneficio previdenziale, la soglia del rischio sui valori di esposizione.

All'amianto di cui all'art. 24 del DLgs 15 agosto 1991 n. 277(e successive modificazioni), con una sovrapposizione, qualificata discutibile, di due distinti profili normativi (l'uno attinente all'an e l'altro al quantum), ed utilizzando un criterio, ritenuto impraticabile, di preclusioni del sistema assicurativo, come discrimine tra l'esposizione rilevante e quella irrilevante, ai fini della rivalutazione contributiva.

In questa stessa direzione si è, infine, addebitato alla Corte di avere, con il richiamo al DLgsd n. 277/1991 e con il fare coincidere, appunto, l'esposizione rilevante (ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale) con le regole proprie della legislazione previdenziale, finito per neutralizzare l'intervento del D.M. 336/1994, che ha da ultimo individuato le lavorazioni a rischio, come quelle che comunque espongono all'inalazione di fibre di amianto, ed alla cui stregua dovrebbe riconoscersi il suddetto beneficio anche a quei lavoratori, inseriti in realtà produttive nelle quali, pur verificandosi dispersione di fibre di amianto, si presenta un rischio inferiore a quello richiesto per rendere operanti gli obblighi prevenzionali di cui al già menzionato DLgs 277/1991. Nell'esame delle indicate critiche, va osservato in primo luogo che l'assunto diretto ad assegnare valore al D.M. 336/1994, in luogo del DLgs n. 277/1991, al fine di individuare l'ambito applicativo del disposto dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/257, oltre a risultare infondato ratione temporis, appare insostenibile anche sul piano logico-giuridico in quanto tende ad equiparare situazioni non affatto assimilabili.

Nel sistema assicurativo, l'indicazione dell'allegato 8 al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, riguardante i lavori che comunque esponano ad inalazione di polvere di amianto, risponde all'esigenza, sottesa

a ciascuna lavorazione tabellata, di far ritenere provato il nesso eziologico tra malattia professionale e lavorazione.

Altre finalità persegue invece il citato comma 8 dell'art. 13, atteso che il beneficio pensionistico è destinato ad operare in un diverso contesto fattuale, che prescinde dal verificarsi della malattia, sicchè può affermarsi sinteticamente che mentre quest'ultima disposizione spiega i suoi effetti antecedentemente all'infermità, che può anche non manifestarsi, il sistema basato sull'allegato 8 al d.p.r. n. 1124/1965 è destinato, di contro, ad operare se, ed in quanto, si manifesti l'infermità tabellata.

Tutto ciò rende impraticabile una interpretazione diretta a patrocinarne una soluzione che assegni al D.M. 336/1994 una capacità di incidere in un ambito diverso da quello suo proprio, e che per di più finisca per assegnare alla legge n. 257 del 1992 un intento destinato a completarsi sulla base di interventi normativi futuri.

Quanto all'obiezione, poi, secondo cui si sarebbe introdotto a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale una innovazione, diretta a contraddire tutte le regole sottese alle assicurazioni sociali perché volta alla monetizzazione del mero rischio e non della malattia, è agevole rilevare come una siffatta argomentazione non consenta in alcun modo di considerare illegittimi, e privi di giustificazione sociale, quei benefici, come quello in oggetto, che vengono attribuiti, in attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione l'art. 38 Cost., in funzione compensativa dell'obiettivo pericolosità dell'attività lavorativa spiegata.

Si è già ricordato che la Corte Costituzionale nella citata decisione n. 5 del 2000 ha sottolineato come l'interpretazione della norma in esame debba seguire i generali criteri letterale, sistematico e teleologico.

Ed una corretta applicazione di detti criteri rende certa la conclusione cui la Corte stessa è giunta. Una lettura dell'intero art. 13 della legge n. 257/1992 attesta, a fronte di lavorazioni importanti l'impiego di amianto, una volontà di parametrare i benefici da riconoscere agli addetti a tali lavorazioni all'entità del rischio di esposizione, riconoscendo una posizione privilegiata ai lavoratori che, per essere stati occupati in imprese che utilizzavano o estraevano amianto, risultavano maggiormente esposti al rischio di detto materiale.

Ed una tale lettura, che induce a rifiutare soluzioni dirette ad attribuire benefici non certo marginali (quali quelli di cui si discute) a tutti indistintamente i lavoratori addetti ad ogni tipo di lavorazione comunque importante esposizione a polvere di amianto, e quindi anche ai lavoratori soggetti ad esposizioni al rischio meno significative, trova conforto anche nella lettera del comma 8° dello stesso art. 13.

Detta disposizione nel richiamare, ai fini del beneficio pensionistico, il periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall'INAIL non può che avere voluto sottolineare un collegamento tra tempo di esposizione (ultradecennale) e lavorazioni con valori di esposizione legislativamente ritenuti a rischio, individuabili in quelli indicati negli articoli 24 e 31 del DLgs n. 277/1991, il cui superamento faceva sorgere, già in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, precisi obblighi di prevenzione a carico degli imprenditori con lavorazioni interessate da polveri provenienti dall'amianto (cfr. commi 4,5,6,7 e 8 art. 31 DLgs n. 277/1991).

Ma anche ulteriori motivi di ordine logico-sistematico militano a favore della soluzione suggerita dai giudici delle leggi.

La legge 27 marzo 1992 n. 257 ha proibito a partire dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti l'amianto, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) e g) della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi tempi previsti per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella (cfr. art. 1, comma 1).

La stessa legge ha poi previsto espressamente tra le sue finalità anche la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate all'inquinamento di amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto (cfr. art. 1, comma 1).

La legge stessa ha ancora, anche in previsione delle numerose dimissioni di imprese, rientranti tra quelle di cui essa stessa vietava l'esercizio, contemplato con l'art. 13 meccanismi diretti a conseguire la pensione di vecchiaia e di anzianità attraverso il prepensionamento.

Come si evince dalle disposizioni sopra riportate, il legislatore non poteva non tenere presente che l'attuazione delle finalità previste dalla legge n. 257 del 1992 non poteva che avvenire con gradualità e con una pluralità di interventi, che andavano dalla chiusura delle imprese a più esteso rischio (imprese che utilizzavano o impiegavano come materia prima l'amianto) sino al sostegno ad altre imprese che invece, per presentare più basse e meno pericolose esposizioni di amianto, potevano continuare a svolgere la propria attività previa operazioni di decontaminazione e bonifica delle aree interessate dall'inquinamento di amianto.

E risponde a criteri di coerenza logica, da presumersi essere sottesi ad ogni intervento legislativo, ritenere che il legislatore abbia tenuto presente, nel momento in cui andava a modellare i suoi interventi su un assetto industriale caratterizzato da un vasto panorama di imprese esposte in maniera differenziata al rischio di amianto, il già citato decreto 18 agosto 1991 n. 277 che, in attuazione delle direttive europee (in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici), fissava i limiti di concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro, stabilendo, anche, in caso di necessità di svolgimento dell'attività lavorativa e di impossibilità di rimuovere le cause di inquinamento con misure adeguate, tutte le misure di protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente (cfr. commi 4 e 5 art. 31 DLgs 277/1991, cui adde più di recente in relazione ai valori limite l'art. 16 della legge 24 aprile 1998 n. 128, che al DLgs n. 277/1991 si richiama).

Orbene, sempre nel rispetto di criteri di elementare razionalità da cui partire nella lettura di ogni disposizione normativa pur priva della necessaria chiarezza, deve escludersi che il legislatore del 1992, abbia voluto attribuire il beneficio pensionistico in esame a tutti i lavoratori comunque esposti ad inalazioni di amianto anche di minima entità, abbia cioè voluto attribuire detto beneficio anche a coloro destinati a spiegare la loro attività in ambienti oggetto dell'opera di bonifica e delle misure di prevenzione (di cui al decreto legislativo attuativo delle direttive comunitarie), suscettibili di rendere respirabile, come doveva poi essere espressamente affermato dall'art. 16, comma 1, della legge n. 128 del 1998, la concentrazione di fibre di amianto destinata a rimanere al di sotto dei valori limite, legislativamente fissati.

E questa conclusione riceve un decisivo avallo dalla considerazione che una interpretazione come quella sostenuta dagli attuali resistenti finirebbe per legittimare un notevole sfornamento di ogni pur attendibile previsione di spesa, che studi di settore indicavano interessare 1200 lavoratori, con un importo ammontante a circa 72 miliardi.

Ma il ricorso risulta fondato anche nella parte in cui invoca una valutazione soggettiva del rischio di esposizione, tale cioè da correlarsi alla posizione del singolo lavoratore.

Ed invero, la ratio e le finalità caratterizzanti il beneficio in oggetto importano un esame che, per quanto attiene al periodo ultradecennale dell'esposizione al rischio ed alla misura di detta esposizione, deve aver riguardo alla singola collocazione lavorativa.

In tale compito valutativo il giudice di merito deve, pertanto, muoversi nei limiti già tracciati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'assicurazione per le malattie professionali, e deve pertanto accertare, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c. (sempre che non voglia avvalersi dei poteri di ufficio riconosciuti ad esso nel rito del lavoro), se colui che ha fatto richiesta del beneficio in esame, dopo aver indicati e provati sia la specifica lavorazione pratica sia l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione, abbia

anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto legislativo n. 277 del 1991 (in tema di assicurazione obbligatoria per le malattie professionali della silicosi e dell'asbestosi, derivanti da silice libera e da polveri di amianto, vedi Cass. 28 marzo 1986 n. 2230; Cass. 17 gennaio 1986 n. 321, cui adde, più in generale, per la concreta esposizione a rischio ambientale e per la sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, Cass. 3 marzo 1997 n. 1875). E' evidente che la necessità della personalizzazione del rischio si scontra anche per quanto attiene al computo del periodo ultradecennale di esposizione, ritenuto dalla legge condizione per il godimento del beneficio pensionistico.

Ed infatti, pure in relazione al requisito temporale dovrà considerarsi la posizione al requisito temporale dovrà considerarsi la posizione lavorativa di ogni singolo lavoratore, con l'avvertenza che nel periodo in questione dovranno essere computate le pause fisiologiche proprie di tutti i lavoratori (riposi, ferie, festività), e che ritenuto nella normale evoluzione del rapporto in quanto conseguenti alla rilevanza del tempo delle prestazioni spiegate.

Le ragioni sinora esposte portano all'accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione della impugnata sentenza.

Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Firenze, che nell'esaminare nuovamente la controversia dovrà attenersi al seguente principio: il disposto comma 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257 (norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio stesso va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli articoli 24 e 31 del DLgs 15 agosto 1991 n. 277.

Nell'esame della fondatezza della domanda di detto beneficio il giudice di merito deve accertare, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., se colui che ha avanzato domanda del beneficio in esame, dopo aver provato la specifica lavorazione pratica e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause fisiologiche proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie, e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991.

Al giudice di rinvio va rimessa la situazione anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Roma, 15 gennaio 2001-05-09.

Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2001.